

# **COMUNE DI CASTELNUOVO MAGRA**

*(Provincia della Spezia)*

## **Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)**

## **INDICE**

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 5. Soggetto attivo

### **TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

- Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 7. Soggetti passivi
- Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 11. Superficie degli immobili

### **TITOLO III – TARIFFE**

- Art. 12. Costo di gestione
- Art. 13. Determinazione della tariffa
- Art. 14. Articolazione della tariffa
- Art. 15. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 17. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 20. Scuole statali
- Art. 21. Tributo giornaliero
- Art. 22. Tributo provinciale

### **TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni**

- Art. 23. Riduzione per le utenze domestiche
- Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 25. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 26. Agevolazioni
- Art. 27. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

## **TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO**

- Art. 28. Obbligo di dichiarazione
- Art. 29. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 30. Poteri del Comune
- Art. 31. Accertamento
- Art. 32. Sanzioni
- Art. 33. Versamenti e Riscossione ordinaria
- Art. 34. Interessi
- Art. 35. Rimborsi e Compensazioni
- Art. 36. Riscossione coattiva
- Art. 37. Contenzioso
- Art. 38. Accertamento con adesione
- Art. 39. Rateizzazioni
- Art. 40. Trattamento dei dati personali

## **TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

- Art. 41. Cooperazione tra Enti
- Art. 42. Clausola di adeguamento
- Art. 43. Disposizioni transitorie e finali

### **Allegati**

- All. A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani
- All. B: Categorie di utenze non domestiche

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1. Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997 disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, di cui alla legge 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, e tenuto conto della loro conferma ai sensi del co.738 dell'art.1 della L. n.160/2019.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668, della legge 147/2013.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel D.P.R. 158/1999 (c.d. "Metodo Normalizzato") ed al nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) di cui alla delibera n° 443/2019 dell'Autorità per la Regolazione dell'Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) ed ulteriori provvedimenti della medesima Autorità.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della TARI di cui alla L. n.147/2013 e smi, nonché alle altre norme legislative vigenti di riferimento.

### **Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti**

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
  - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
  - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
  - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
  - e) i rifiuti da attività commerciali;
  - f) i rifiuti da attività di servizio;
  - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
  - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

### **Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani**

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, di quantità complessiva non superiore a 30 Kg ed esclusivamente se conferiti presso l'isola ecologica di Castelnuovo Magra.

#### **Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti**

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

3. I rifiuti speciali non assimilati agli urbani non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.

#### **Art. 5. Soggetto attivo**

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune di Castelnuovo Magra nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

### **TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

#### **Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo**

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per:

- a) *locali*, tutti i vani, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio;
- b) *aree scoperte*, tutte le superfici comunque utilizzabili e concretamente utilizzate; rientrano in tali fattispecie sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale come campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi.
- c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione e loro pertinenze;
- d) *utenze non domestiche*, i locali e le aree adibiti ad attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e attività produttive in genere, ovvero utilizzati da parte di comunità, associazioni, circoli e simili.

3. Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

#### **Art. 7. Soggetti passivi**

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi consecutivi, il tributo è dovuto dal proprietario, dall'usufruttuario o dal titolare del diritto di uso, abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

#### **Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;

- b) le superfici scoperte destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali palestre, spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose.
- d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili ed altri locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- f) le aree impraticabili o in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo o intercluse da stabile recinzione;
- g) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

## **Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento**

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

## **Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio**

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici che producono unicamente rifiuti assimilati agli urbani che eccedono i limiti quantitativi individuati all'articolo 3 e che vengono smaltiti autonomamente.

4. Relativamente alle attività di produzione di rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi per le quali, non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, anziché utilizzare il criterio di cui al comma 1, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la percentuale di abbattimento pari al 30%.

5. Ai produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani vengono applicate le seguenti riduzioni alla quota variabile del tributo, proporzionalmente alle quantità di rifiuti che questi dimostrino di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati:

dal 10% al 20% di avvio al recupero = 10% di riduzione della quota variabile

dal 21% al 40% di avvio al recupero = 20% di riduzione della quota variabile

dal 41% al 100% di avvio al recupero = 30% di riduzione della quota variabile

6. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

- b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento o l'avvio al recupero presso imprese a ciò abilitate.

## **Art. 11. Superficie degli immobili**

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 1, comma 647 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI, decorre dal primo gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle procedure di cui al comma precedente.
4. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,70.
5. Per le aree la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto di eventuali costruzioni che vi insistono.
6. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
7. Ai fini dell'applicazione della TARI, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 29, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del Tributo dovuto.

### **TITOLO III – TARIFFE**

#### **Art. 12. Costo di gestione**

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa, approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente.
7. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
  - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del gestore, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
  - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
  - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.
8. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

9. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

10. L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al periodo precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

### **Art. 13. Determinazione della tariffa**

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

5. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del D. Lgs. 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

### **Art. 14. Articolazione della tariffa**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. Nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della L. 205/2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

#### **Art. 15. Periodi di applicazione del tributo**

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 31, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

#### **Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

#### **Art. 17. Occupanti le utenze domestiche**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che non vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di persone giuridiche occupati da soggetti non residenti, si assume un numero di occupanti pari a 1 (uno) nella generalità dei casi.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

#### **Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

#### **Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta, ovvero in base a quanto risulti dall'iscrizione alla CC.IAA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o dai pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività

esercitata, fermo restando l'assoggettamento alla tariffa domestica per la restante parte dell'abitazione.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

7. Ai fini della classificazione delle utenze non domestiche di cui all'allegato B, devono intendersi per associazioni quelle aventi finalità e scopi ricreativi, culturali ed assistenziali, e che in ogni caso non svolgano attività commerciale. Devono considerarsi associazioni anche i partiti, i sindacati e le associazioni di categoria.

## **Art. 20. Scuole statali**

1. Le istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. non sono tenute a corrispondere il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti.

2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfetario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali. Tale importo forfetario comprende anche il tributo alla Provincia secondo le modalità del medesimo art. 22.

3. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

## **Art. 21. Tributo giornaliero**

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 50%. L'importo del Tributo è pari alla tariffa giornaliera moltiplicata per i metri quadrati di superficie occupata e per i giorni di occupazione. Per l'individuazione della superficie dei locali e delle aree si fa riferimento a quella risultante, salvo rettifica dallo specifico atto di concessione dell'occupazione e, nel caso di occupazione abusiva, alla superficie effettivamente occupata.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 25 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 26 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 23 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 24.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

## **22. Tributo provinciale**

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

## **TITOLO III – Riduzioni e agevolazioni**

### **Art. 23. Riduzione per le utenze domestiche**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nella seguente condizione:
  - a) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30 %.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Ai sensi dell'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019, sono previste condizioni tariffarie agevolate per utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate, sulla base dei principi e i criteri individuati con DPCM e secondo le modalità attuative che verranno stabilite da ARERA.
4. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

#### **Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare. Si intendono stagionali anche le attività di agriturismo con giorni massimi di apertura annua non superiori a 220 (duecentoventi).
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità, a decorrere dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione

#### **Art. 25. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio**

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze distanti oltre 500 metri dal più vicino punto di raccolta dei rifiuti. La distanza si calcola a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo quindi eventuali viali di accesso privati agli insediamenti.
2. La riduzione di cui al comma precedente non si applica alle utenze non domestiche che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.
3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti per un periodo unico e continuativo superiore a 15 giorni, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

## **Art. 26. Agevolazioni**

1. Il Comune, nei limiti degli stanziamenti di bilancio deliberati dal Consiglio Comunale, attua annualmente ulteriori forme di agevolazione tariffaria a favore di singole categorie di utenze domestiche per particolari ragioni di carattere economico e sociale, secondo modalità definite con deliberazione di approvazione tariffaria.
2. La delibera tariffaria, per le sole utenze non domestiche, può prevedere agevolazioni per attività commerciali ed artigianali presenti nei Centri Storici di Castelnuovo Magra paese e della frazione di Vallecchia che garantiscono un presidio sociale in favore della popolazione anziana residente e per le attività commerciali di bar, tabacchi ed edicola che non hanno installato slot machine o apparecchi simili per il gioco d'azzardo lecito.
3. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.
4. Il Comune, nei limiti degli stanziamenti di bilancio deliberati dal Consiglio Comunale, può attuare ulteriori forme di agevolazione tariffaria a favore delle utenze TARI in situazioni emergenziali ed eccezionali a livello socio- economico, finalizzate a contenere i disagi patiti.

## **Art. 27. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.**

1. Nel caso in cui spettino più riduzioni o agevolazioni, ad eccezione delle eventuali riduzioni previste al comma 4 art. 26, previste dal presente regolamento, le stesse non sono cumulabili e sarà applicata la più favorevole.

# **TITOLO IV – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

## **Art. 28. Obbligo di dichiarazione**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
  - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
  - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
  - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà.

La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

4. In assenza di variazioni le comunicazioni presentate ai fini dell'applicazione della Tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani valgono anche con riferimento al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

#### **Art. 29. Contenuto e presentazione della dichiarazione**

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo dalla data di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;

- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- g) il titolo dell'occupazione (proprietà, locazione ...)

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- f) il titolo dell'occupazione (proprietà, locazione ...)

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

8. Nel caso di omessa presentazione nei prescritti termini della dichiarazione di cessazione, il tributo è disapplicato a decorrere dalla data in cui lo stesso è dovuto da altro soggetto subentrante. Ove l'omissione risulti meramente formale e non abbia comportato un mancato introito del tributo alle prescritte scadenze, non si applicano sanzioni a carico del contribuente cessato.

9. La tardiva dichiarazione di elementi che danno luogo alla diminuzione del tributo comporta unicamente l'applicazione della diminuzione a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione stessa e non da luoghi a rimborsi.

10. La modulistica per la presentazione della dichiarazione iniziale, come quella per le dichiarazioni di variazioni e di richieste di ogni agevolazione, sono disponibili sul sito internet istituzionale <https://comune.castelnuovomagra.sp.it/it-it/home> nell'apposita sezione oppure richiedibili tramite mail all'ufficio tributi: [tributi@comune.castelnuovomagra.sp.it](mailto:tributi@comune.castelnuovomagra.sp.it) , oltre che direttamente presso gli uffici.

### **Art. 30. Poteri del Comune**

1. Il Comune, ai sensi dell'articolo 1, comma 692, della Legge 147/2013 designa il funzionario responsabile della tassa sui rifiuti a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Lo stesso Funzionario può sostituire la firma autografa con quella a stampa ai sensi dell'art. 1, comma 87, L. 549/1995, in sede di emissione dei solleciti e degli avvisi di accertamento d'imposta.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

### **Art. 31. Accertamento**

1. Il Comune procede alla verifica ed accertamento delle dichiarazioni incomplete o infedeli ovvero dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, anche avvalendosi dei poteri istruttori ed ispettivi di cui all'articolo precedente.

2. A seguito delle attività di cui al precedente comma, il Comune, a pena di decadenza, entro il 31

dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati provvede alla notifica al contribuente, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o posta elettronica certificata, di motivato avviso di accertamento d'ufficio od in rettifica, a norma dell'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 296/2006 e dell'articolo 1, comma 792 e seguenti della legge 160/2019.

3. Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

4. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica, da versare in unica rata entro il termine di presentazione del ricorso, e contiene l'intimazione che, in caso di inadempimento, l'atto costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari previste dal comma 792 dell'articolo 1 della L. 160/2019.

5. Gli avvisi di accertamento emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data, devono contenere l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso, con espressamente indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al Rd. n. 639/1910.

6. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche in merito all'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

7. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.

8. L'avviso di accertamento non è suscettibile di acquistare efficacia di titolo esecutivo quando è stato emesso per somme inferiori a 10 euro. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità.

9. Per gli avvisi di accertamento di importi superiori a 10.000 euro, dopo che l'atto è divenuto esecutivo, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare il Comune invia un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive.

10. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

### **Art. 32. Sanzioni**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa del duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 30, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa di euro 200. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

7. Se la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi degli articoli 13- D. Lgs. 472 e 13- D Lgs. 471 del 18 dicembre 1997, pari a:

a) a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

- b) a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
- c) a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; a un sesto del minimo se la regolarizzazione interviene oltre tale termine.

### **Art. 33. Versamenti e riscossione ordinaria**

1. Il Consiglio Comunale in sede di approvazione annuale delle tariffe stabilisce altresì il numero di rate e le scadenze dei versamenti del tributo.
2. Il Comune riscuote la tassa sui rifiuti dovuta inviando ai contribuenti avvisi di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19 D. Lgs. 504/1992.
3. Gli avvisi devono altresì contenere l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le rispettive scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio per posta ordinaria di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico.
4. Il versamento della TARI è effettuato al Comune mediante modello di pagamento unificato (F24) di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 241/1997, oppure mediante l'utilizzo della piattaforma digitale pagoPA.
5. Ad esclusione del tributo giornaliero, non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate.
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

#### **Art. 34. Interessi**

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale, che può essere maggiorato di non oltre due punti percentuali dal Comune con apposita deliberazione.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### **Art. 35. Rimborsi e Compensazioni**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 34, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, Legge 296/2006, non si procede al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a credito dell'imposta non dovuta e versata, senza computo dei relativi interessi, con le somme dovute per la medesima imposta in anche per diversi periodi di imposta successivi. Il Funzionario Responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione, comunicando al contribuente l'avvenuta compensazione con specifica indicazione dell'anno di imposta e dell'importo compensato. Non è possibile la compensazione con somme già iscritte a ruolo coattivo o per le quali si è già avviata qualsiasi procedura di riscossione coattiva. L'eventuale eccedenza di credito non compensata potrà essere rimborsata al contribuente oppure utilizzata a compensazione per successivi versamenti

#### **Art. 36. Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva per gli atti di accertamento, emessi dal 1 gennaio 2020, deve essere effettuata secondo quanto previsto dall'articolo 1 commi 792-804 della L. 160/2019, ovvero in base alla disciplina di cui al Titolo II del D.P.R. 602/73, con esclusione dell'art. 48 bis del medesimo D.P.R.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto sia inferiore ad euro 10,00, così come stabilito dall'art. 1, comma 794, L. 160/2019. Il debito rimane comunque a carico del

soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di atti che superino cumulativamente l'importo di euro 10,00.

### **Art. 37. Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

### **Art. 38. Accertamento con adesione**

1. Come consentito dall'art. 9, comma 5, del D. Lgs. 23/2011 e sulla base dei criteri stabilita dal D. Lgs. 218 del 19 giugno 1997 viene introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione.

2. L'ambito applicativo dell'accertamento con adesione è circoscritto alla valutazione delle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici alla sussistenza delle condizione per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Il procedimento per la definizione può essere attivato:

a) d'ufficio trasmettendo al contribuente un invito a comparire ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 218/1997;

b) su istanza del contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 218/1997.

4. Nei casi di cui alla lettera b) del precedente comma, il contribuente può formulare, direttamente o tramite professionista delegato, prima di ricorrere presso la Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.

L'eventuale impugnazione dell'avviso, successiva all'istanza di definizione, comporta rinuncia all'istanza stessa. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione sia i termini per l'impugnazione sia quelli per il pagamento dei tributi. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, viene formulato l'invito a comparire a mezzo di raccomandata A/R.

5. La mancata comparizione del contribuente interessato o del professionista delegato nel giorno indicato nell'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

6. Il Funzionario Responsabile dovrà predisporre una relazione sulle operazioni compiute, sulle comunicazioni effettuate, sull'eventuale mancata comparizione del contribuente e sul risultato negativo del concordato.

7. Ai sensi dell'art. 5 comma 1-bis del D.Lgs. 218/1997, il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell'invito di cui al precedente comma 3 lettera a) mediante comunicazione al competente ufficio e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. In presenza dell'adesione all'invito la misura delle sanzioni applicabili, è ridotta alla metà.
8. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, viene redatto in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente o dal professionista delegato e dal Funzionario Responsabile.
9. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e le motivazioni su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in pendenza della definizione.
10. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
11. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente deve far pervenire la quietanza dell'avvenuto pagamento. A seguito della quietanza, viene rilasciata al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
12. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, né è integrabile o modificabile d'ufficio.
13. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
14. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.
15. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
16. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
17. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia, nonché quelle che conseguono a violazioni formali e concernenti la mancata o incompleta risposta a richieste formulate dall'ufficio, sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

### **Art. 39. Rateizzazioni**

1. Le somme intimate in avvisi di accertamento, comprese le somme in avvisi di accertamento con adesione e in altri atti o ingiunzioni per debiti non assolti nei termini, possono essere così dilazionate:

- fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- da euro 100,01 a euro 500,00 fino a massimo 10 rate mensili;
- da euro 500,01 a 3.000,00 fino a massimo 20 rate mensili;
- da 3.000,01 a 6000,00 fino a massimo 24 rate mensili;
- da 6.000,01 a 20.000,00 fino a massimo 36 rate mensili;
- da oltre euro 20.000,00 fino a massimo 48 rate mensili.

2. La richiesta di rateizzazione deve presentata in forma scritta dal contribuente con indicazione della motivazione a dimostrazione di uno stato di difficoltà economica.

3. Il funzionario responsabile stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito in ragione della entità dello stesso e delle possibilità di pagamento del debitore.

4. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del contribuente la dilazione può essere prorogata una sola volta per un ulteriore periodo e fino al numero massimo delle rate indicate al comma 1 del presente articolo distinto per ciascun importo.

5. Nel conteggio delle rate si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale sulle somme del debito, escluse le quote relative a sanzioni, interessi, spese di notifica.

6. Il mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato con obbligo di pagamento entro 30 giorni in unica soluzione del debito residuo.

### **Art. 40. Trattamento dei dati personali**

1. La raccolta, il trattamento e la diffusione dei dati acquisiti sono effettuati ai sensi dell'art. 6, lett. e), art. 9 ed art. 23 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per esclusive finalità di interesse pubblico, nel pieno rispetto della normativa vigente e dei singoli regolamenti che disciplinano le entrate dell'ente, nonché nel rispetto dei limiti previsti dalla suddetta normativa.

2. Salvo che non sia altrimenti disposto, il titolare del Trattamento dei dati personali è il Comune di Castelnuovo Magra, legale rappresentante il Sindaco pro-tempore.

## **TITOLO VI – Disposizioni finali e transitorie**

### **Art. 41. Cooperazione tra Enti**

1. E' possibile per l'Amministrazione chiedere al soggetto gestore del servizio idrico di comunicare al comune gli allacciamenti di utenze, con specifica evidenziazione delle utenze riguardanti le seconde case nonché, prima del rilascio del contratto, di far compilare all'utente il modello di dichiarazione di cui all'art. 29 del presente regolamento e di ritirare la stessa, rilasciando ricevuta e provvedendo al successivo inoltro al Comune.
2. E' fatto obbligo agli uffici di Polizia Municipale, all'atto del sopralluogo per l'iscrizione anagrafica e quella per lo svolgimento della attività produttiva, di consegnare all'utenza il modello di dichiarazione di cui all'art. 29 del presente regolamento.

### **Art. 42. Clausola di adeguamento**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

### **Art. 43. Disposizioni transitorie e finali**

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente in relazione alle modificazioni della normativa nazionale.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

## ALLEGATO A

### Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

## **ALLEGATO B**

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

| <b>Comuni con più di 5.000 abitanti</b>                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)                                          |
| 02. Cinematografi, teatri                                                                                 |
| 03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta                                                          |
| 04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi                                                  |
| 05. Stabilimenti balneari                                                                                 |
| 06. Autosaloni, esposizioni                                                                               |
| 07. Alberghi con ristorante                                                                               |
| 08. Alberghi senza ristorante                                                                             |
| 09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme                                                            |
| 10. Ospedali                                                                                              |
| 11. Agenzie, uffici                                                                                       |
| 12. Banche e istituti di credito, studi professionali                                                     |
| 13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta                                  |
| 14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai                                                             |
| 15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti                       |
| 16. Banchi di mercato beni durevoli                                                                       |
| 17. Barbiere, estetista, parrucchiere                                                                     |
| 18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista) |
| 19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto                                                                  |
| 20. Attività industriali con capannoni di produzione                                                      |
| 21. Attività artigianali di produzione beni specifici                                                     |

22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club